

Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2012

Oggetto: Convenzione per installazione e gestione fontana pubblica per erogazione di acqua naturale e gassata.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di offrire alla popolazione un servizio di erogazione d'acqua naturale e gassata, allo scopo sia di consentire un risparmio alle famiglie, sia di diminuire la produzione di rifiuti, eliminando l'uso delle bottiglie di plastica;

Visto che da contatti intercorsi la New Ecology 2008 s.r.l., con sede legale in Biella via Piave n. 9, operante nel settore, la stessa ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio sulla base di un'apposita convenzione;

Esaminata la convenzione predisposta allo scopo e ritenutala adeguata;

Visto che il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ha espresso favorevole in ordine regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la convenzione di cui al testo allegato con la New Ecology 2008 s.r.l. di Biella per l'installazione e la gestione di una fontana pubblica per l'erogazione di acqua naturale e gassata;
2. Di dichiarare, con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

- o - o - o - o - o -

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica e contabile
f.to dott. Antonio Carcuro

CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA FONTANA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI ACQUA NATURALE E GASSATA.

L'anno duemiladodici, addì _____ del mese di gennaio

TRA

- il Comune di Piedimulera, con sede in via Moiachina n. 2, codice fiscale 00421730037, rappresentato da Lavarini Claudio, nato a Premosello il 21 dicembre 1957, Responsabile del servizio, di seguito denominato "Concedente"
- la ditta New Ecology 2008 s.r.l., con sede legale in Biella via Piave n. 9, codice fiscale 02355830023, rappresentata da Pianoforte Pier Giorgio, nato a Biella il 12.08.1948, residente in Biella via Trieste 35, nella sua qualità di presidente, di seguito denominata "concessionario";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione disciplina le obbligazioni tra New Ecology 2008 s.r.l. e Comune di Piedimulera relative all'installazione ed alla gestione di una fontana pubblica nel territorio comunale per l'erogazione di acqua potabile naturale e gassata conformemente al progetto presentato dal Concessionario, acquisito al protocollo comunale n. in data

ART. 2 DURATA

La convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2021.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare la concessione compatibilmente con la normativa vigente al momento della scadenza della concessione.

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Spetta al Concessionario:

- effettuare a proprie spese l'installazione completa dell'impianto tecnico di erogazione dell'acqua potabile naturale e gassata conformemente al progetto dalla stessa presentato ed approvato dal Comune concedente;
- assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi prescritti dalla normativa vigente a che l'erogazione pubblica dell'acqua avvenga nel rispetto dei parametri stabiliti sotto il profilo della sicurezza igienico-sanitaria;
- effettuare il periodico autocontrollo ed analisi dell'acqua erogata secondo un apposito piano;
- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature con relativo materiale di consumo (a titolo esemplificativo filtri, CO2. liquido sanitizzante);
- fornire in conto vendita al Comune al prezzo iniziale cadauna di Euro 7,00 oltre IVA le chiavette multifrequenziali da distribuire agli utenti per l'approvvigionamento dell'acqua.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune concedente:

- realizzare gli allacciamenti necessari per l'approvvigionamento e lo scarico dell'acqua, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia evitato qualsiasi danno e/o pericolo;
- mettere a disposizione del Concessionario, a titolo gratuito, la superficie di quattro metri quadrati per l'installazione dell'impianto in piazza;
- provvedere all'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica dai soggetti gestori del relativo servizio di erogazione;
- fornire e distribuire le bottiglie agli utenti;
- distribuire agli utenti le chiavette fornite dal concessionario, stabilendone altresì il relativo prezzo;
- assicurare la videosorveglianza degli impianti;
- effettuare un'adeguata campagna informativa ai cittadini della messa a disposizione del servizio di

erogazione dell'acqua.

ART. 5 STIMA DELLA SPESA E SUO AMMORTAMENTO

Le Parti stimano in complessivi Euro 62.000,00 al netto d'IVA la spesa da sostenersi per la realizzazione dell'impianto e della struttura che ospiterà lo stesso. Il costo dello stesso verrà ammortizzato con la corresponsione al Concessionario delle quote percentuali di seguito indicate del ricavato della vendita dell'acqua, il cui prezzo è stabilito inizialmente in 7 centesimi al litro.

Inoltre il Comune assume a proprio carico il costo di manutenzione ordinaria (compreso il materiale di consumo dei filtri, CO₂, liquido sanitizzante, ecc.) nonché quello di manutenzione straordinaria, riconoscendo al Concessionario il 10% dell'incasso lordo della vendita d'acqua per i primi 12 mesi e del 20% per i mesi successivi.

A decorrere dal mese successivo a quello in cui il Concessionario avrà ammortizzato il predetto costo di Euro 62.000,00, il ricavato della vendita sarà ripartito tra Comune e Concessionario secondo le seguenti quote:

- il 20% (10% per i primi 12 mesi) dell'incasso lordo totale sarà attribuito al Comune per costi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, comprensivo d'IVA;
- il rimanente 80% dell'incasso sarà suddiviso tra le Parti nella seguente misura: 70% al Comune, 30% al Concessionario.

Il Comune dovrà effettuare il versamento al Concessionario delle quote di ricavo suindicate con cadenza mensile entro il dieci di ciascun mese per quello precedente.

L'impianto realizzato diverrà di proprietà comunale al termine dell'ammortamento della spesa.

Ove il servizio di erogazione dovesse rivelarsi improduttivo, il Comune non è tenuto a riconoscere alcunché al Concessionario, il quale assume pertanto esclusivamente a proprio carico l'alea dell'impresa. In tal caso il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 6 RESPONSABILITA'

Il Concessionario è considerato responsabile di qualunque danno dovesse derivare dal servizio di erogazione dell'acqua.

ART. 7 SUBINGRESSO

Il Concessionario potrà cedere a terzi il presente contratto previa assenso scritto del Comune.

ART. 8 RISOLUZIONE

La presente convenzione si risolve di diritto nei seguenti casi:

- cessione del servizio a terzi non autorizzata;
- mantenimento della struttura non in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- violazione delle norme igienico-sanitarie accertata da parte degli organi preposti;

La risoluzione è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

ART. 9 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Concessionario.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Verbania.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL COMUNE IL CONCESSIONARIO
